

COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente l'uso degli orti comunali

(del 28 novembre 2016)

Il Municipio di Morbio Inferiore, alfine di regolamentare l'uso degli orti comunali, richiamato l'articolo 192 della legge organica comunale,

decreta

1. PRINCIPIO

- a) Il Municipio di Morbio Inferiore mette in locazione 24 appezzamenti di terreno della superficie di ca. m² 30 in zona Fontanella ad uso orti familiari. L'attribuzione sarà decisa dal Municipio. Nell'assegnazione sarà data priorità ai cittadini domiciliati nel Comune o che sono tenuti al pagamento delle imposte a Morbio Inferiore. Qualora il numero degli appezzamenti non dovesse permettere di far fronte a tutte le richieste sarà data precedenza alle richieste formulate da pensionati, famiglie con più figli, persone o famiglie con basso reddito.
- b) La locazione comprende l'uso del terreno, della cassetta per gli attrezzi, della rete per il compostaggio e dell'acqua per l'innaffiamento (non potabile).
- c) La locazione degli appezzamenti è regolata da un contratto con scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui è sottoscritto. Il contratto di locazione si intenderà prorogato per un ulteriore anno se non verrà data disdetta da una delle parti con preavviso di 3 mesi.
- d) Il Municipio potrà in ogni momento revocare il diritto di locazione nei seguenti casi:
 - l'affittuario è in arretrato con il pagamento del canone di locazione;
 - le norme sull'esercizio degli orti familiari contenute nel contratto e nella presente ordinanza non sono rispettate;
 - l'orto risulta incolto o abbandonato per un periodo superiore ai 3 mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio.
- e) Alla scadenza del diritto di locazione l'affittuario dovrà allontanare ogni sorta di vegetazione dal terreno.

2. COMITATO

Il comitato è composto di almeno tre membri, in maggioranza affittuari di orti, nominati dal Municipio. Al suo interno, il comitato designa un presidente ed un segretario. Le prestazioni dei membri del comitato non sono retribuite; ad essi è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese documentate.

Al comitato orti sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sul rispetto delle norme previste dal contratto e dalla presente ordinanza;
- coordinare l'attività corrente degli orti e i lavori di manutenzione ordinaria;
- promuovere le attività di animazione;

- gestire l'uso degli spazi comuni;
- attivarsi nei modi ritenuti più opportuni per la soluzione di problemi insorti durante le attività di conduzione degli orti e per il loro miglior andamento;
- informare tempestivamente il Municipio riguardo a casi di particolare complessità che possono compromettere il buon andamento delle attività connesse alla conduzione degli orti.

Negli ambiti di competenza attribuiti dal Municipio o dall'ufficio tecnico ai capi orto, gli altri affittuari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni delle persone designate.

Il Municipio contribuisce annualmente alla copertura dei costi con un importo massimo di Fr. 1'000.--. Il comitato presenta annualmente al Municipio un resoconto finanziario delle attività svolte. L'importo di cui sopra potrà essere parzialmente destinato all'organizzazione di animazioni con fini sociali. Animazioni private o tra locatari (ortolani) sono per contro a carico degli organizzatori.

Il comitato richiama gli affittuari che non rispettano le norme previste dal contratto e dalla presente ordinanza. I casi gravi o recidivi saranno segnalati al Municipio che prenderà i provvedimenti del caso conformemente a quanto previsto dal contratto.

Il comitato si rinnova tacitamente di anno in anno. Se un membro dà le dimissioni queste devono pervenire con due mesi di preavviso in forma scritta al comitato e al Municipio.

Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, una volta in primavera ed una in autunno.

3. NORME D'ESERCIZIO

L'affittuario è tenuto a:

- a) mantenere puliti e sgomberi i viali di accesso e i camminamenti interni liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi l'ambiente;
- b) chiudere dopo l'uso i rubinetti per l'erogazione dell'acqua;
- c) usare con parsimonia l'acqua;
- d) avere il massimo rispetto per i beni a lui locati e per quelli degli altri affittuari;
- e) parcheggiare eventuali veicoli esclusivamente nei posteggi pubblici del centro sportivo, di Fontanella o lungo via Balbio. In particolare è espressamente vietata la sosta lungo via ai Saleggi o sui fondi limitrofi. Ripetute infrazioni saranno sanzionate con la revoca del contratto;
- f) in qualsiasi momento l'affittuario deve consentire l'accesso al proprio orto al personale del Comune o ad altre persone da esso incaricate.

4. DIVIETI

- a) E' vietato costruire manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto (capanni, tettoie o simili, anche se di piccole dimensioni).
- b) Nel recinto destinato agli orti familiari è vietato l'accesso ai cani o altri animali.
- c) Veicoli di ogni specie devono essere posteggiati al di fuori del recinto.
- d) Non è consentita la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto o che potrebbero danneggiare gli altri orti.
- e) L'uso di concimi fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici è tollerato solo se non procura danni od inconvenienti a terzi.
- f) Non si possono utilizzare o depositare nell'area degli orti sostanze maleodoranti.
- g) All'interno degli orti è vietato utilizzare griglie, bruciare sterpaglie e accendere fuochi in genere, pena la revoca del contratto.

- h) La rete di recinzione esterna degli orti non può essere utilizzata quale sostegno per fili o piante rampicanti.
- i) È vietato introdurre nell'area degli orti materiale di risulta o di recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in PVC, materiale edile, ecc.)

5. RESPONSABILITA'

- a) L'affittuario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà del Comune o agli orti degli altri affittuari.
- b) Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle culture ed ai beni di proprietà degli affittuari.
- c) In caso di danni ai beni di uso comune, rubinetti per l'erogazione dell'acqua ecc., il Municipio si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti gli affittuari per le spese di riparazione o di sostituzione.

6. RIFIUTI

- a) Il Comune mette a disposizione di ogni parcella una rete per il compostaggio degli scarti vegetali.
- b) Gli scarti vegetali non compostabili possono essere depositati nei contenitori verdi messi a disposizione dal Comune nell'apposita area adiacente agli orti.
- c) I rifiuti depositati in tale area devono provenire esclusivamente dall'attività degli orti

7. ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2017 e sostituisce la precedente dell'11 novembre 2013.

Per il Municipio

Il Sindaco Claudia Canova Il Segretario Giovanni Keller

Pubblicata all'albo comunale dal 16 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017.